



Il Presidente
della Sezione staccata di Brescia
del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Considerato che per singoli ricorsi continuano a pervenire presso le Segreterie della Sezione staccata frequenti richieste di rinvio, se non di cancellazione dal ruolo, dell'udienza pubblica fissata;

Ritenuto:

- che, ex art. 73, comma 1-bis c.p.a., introdotto dall'art. 17 del d. l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito nella legge 6 agosto 2021, n. 113, "Non è possibile disporre, d'ufficio o su istanza di parte, la cancellazione della causa dal ruolo. Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza, ovvero, se il rinvio è disposto fuori udienza, nel decreto presidenziale che dispone il rinvio";

- che scopo di tale disposizione, è quella – comune all'intero art. 17 citato - di favorire l'abbreviazione della durata media dei giudizi e il migliore impiego delle risorse professionali, stante anche il limite del carico di lavoro assegnabile per ciascuna udienza a ciascun giudice, e da ciò consegue:

a) che, trattandosi di ragioni d'interesse generale, eccedenti la singola controversia, è irrilevante che il rinvio sia chiesto da una sola o da più parti;

b) che, costituendo la concessione del rinvio, per univoca volontà di legge, una deroga di carattere eccezionale, ciò comporta, tra l'altro, che tale rinvio possa essere disposto soltanto se giustificato dalla elevata probabilità, adeguatamente dimostrata, di una definizione stragiudiziale della controversia, entro un intervallo certo nella sua durata e limitato (cfr. *amplius*, T.A.R. Brescia, I Sezione, decreto 11 ottobre 2021, n. 282), e comunque mai superiore a quello annuale, previsto per la perenzione dall'art. 81, prima parte, c.p.a., realizzandosi altrimenti una sospensione di fatto del giudizio per un intervallo pari o anche maggiore a quello massimo che deriverebbe dalla cancellazione dal ruolo (comportante il ritiro dell'istanza di fissazione

d'udienza, di cui all'art. 71, I comma, c.p.a.), per tale attualmente vietata dal citato art. 73, comma 1-bis. c.p.a;

c) che, infine, la stessa eccezionalità comporta come solo l'accoglimento dell'istanza richieda un provvedimento motivato e espresso, che individua le ragioni straordinarie, mentre il diniego del rinvio, corrispondendo all'ordinaria situazione prevista dalla legge, di assegnazione della causa in decisione all'udienza fissata, non richiede atti espressi né tantomeno motivati, né la relativa istanza influisce in qualsiasi modo sul decorso dei termini di legge relativi allo svolgimento delle attività difensive preliminari alla stessa udienza pubblica;

Sentito il Presidente della Seconda Sezione;

DISPONE

secondo quanto in premesse.

Il presente provvedimento sarà direttamente comunicato, a cura della Segreteria generale della Sezione staccata:

- al Presidente della seconda Sezione;
- ai Magistrati in servizio presso la Sezione Staccata;
- al Dirigente della Sezione staccata, ai Direttori delle Sezioni e al Responsabile dell'Ufficio ricevimento ricorsi;
- al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;
- all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia;
- ai Consigli degli Ordini degli avvocati costituiti sul territorio della Corte d'appello di Brescia;
- alla Camera amministrativa - Distretto Lombardia orientale.
- come comunicazione di cortesia, per i prossimi sei mesi, ai difensori che depositeranno istanza di rinvio dell'udienza pubblica, o che l'hanno già depositata negli scorsi tre mesi, e sulla quale non sia intervenuta una decisione;

Sarà inoltre pubblicato sui siti Intranet e Internet della Giustizia Amministrativa.

Venezia - Brescia, data della firma digitale.

IL PRESIDENTE

Cons. Angelo Gabbricci